

Il 16 febbraio è entrato in vigore il regolamento sullo scambio di atti in Europa

Certificati multilingue nell'Ue

Traduzione facilitata grazie ai moduli standard allegati

DI LORELLA CAPEZZALI

Il 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento europeo 2016/1191 del 6 luglio 2016 sull'esenzione dalla legalizzazione e sull'utilizzo di modelli plurilingue che modificherà radicalmente il sistema dello scambio di alcuni atti tra i paesi aderenti all'Unione europea.

Obiettivo del Regolamento è la semplificazione delle formalità amministrative per agevolare, all'interno dell'Unione, la circolazione di alcuni documenti pubblici e delle relative copie autentiche emessi da un'autorità di uno Stato membro così che possano essere accettati, se rilasciati su appositi moduli standard multilingue, senza necessità di legalizzazione o di Apostille.

I documenti pubblici interessati da tale provve-

mento normativo sono quelli rilasciati dalle autorità di

uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione nazionale, relativi all'accertamento dei seguenti fatti: nascita, esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata), scioglimento di un'unione registra-

ta, separazione personale o annullamento di un'unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, o cittadinanza.

Il regolamento (Ue) 2016/1191 non si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo né al riconoscimento, all'interno dell'Unione, degli effetti giuridici dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro.

La Direzione centrale dei servizi demografici del ministero dell'Interno ha diramato la circolare n.2/2019 del 14

febbraio 2019 che illustra il Regolamento e le indicazioni operative per i conseguenti adempimenti.

La traduzione facilitata dei documenti avverrà tramite moduli standard redatti in ciascuna delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Su istanza dell'avente diritto, i moduli verranno allegati ai documenti pubblici, evitando la necessità di una traduzione, purché l'autorità nazionale a cui è presentato il documento ritenga che il modulo standard contenga le informazioni sufficienti al trattamento dello stesso.

I moduli standard multilingue sono rilasciati dalla competente autorità e recano la data del rilascio, la firma e, se del caso, il bollo o il timbro dell'autorità di emissione e non hanno valore legale autonomo se non allegati ai documenti pubblici cui si ri-

feriscono.

Il modulo multilingue è composto da una parte standard e da una non standardizzata, costituita da voci specifiche per paese che rispecchiano il contenuto del documento pubblico cui lo stesso sarà allegato e dai rispettivi codici numerici di tali voci, comprende un glossario in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e potrà essere utilizzato solo in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato rilasciato.

Il portale europeo della giustizia elettronica <https://e-justice.europa.eu/home.do> - alla voce Moduli dinamici - Documenti pubblici, contiene, per ciascuno Stato membro, modelli di moduli standard multilingue istituiti, conformemente al regolamento, in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.



Niente conflitti di interesse nei contratti decentrati

Il responsabile del personale di un ente privo di dirigenza non può essere presidente della delegazione trattante di parte pubblica, competente alla contrattazione decentrata. Laddove l'ente, mediante il regolamento di organizzazione o con decisione del sindaco, disponga in tal senso, si verificherebbe un clamoroso conflitto di interessi, in contrasto oltretutto con la normativa anticorruzione. Negli enti privi di dirigenza, il responsabile del servizio personale non potrebbe che essere un dipendente inquadrato nella categoria D. Come tale, quindi, sarebbe direttamente interessato a qualsiasi contenuto del contratto decentrato relativo alle posizioni organizzative (considerando che la responsabilità del servizio personale implica una funzione apicale). In particolare, al sistema di valutazione e alla determinazione del risultato, che costituisce peraltro una specifica materia di contrattazione. Anche le progressioni orizzontali, le regole di disciplina della flessibilità oraria, la possibilità di incrementare le risorse di bilancio per elevare la retribuzione di posizione al nuovo massimo di 16 mila euro, le regole sul procedimento disciplinare, a tacere di altri dettagli, avrebbero ricadute immediate e dirette sulla sfera giuridica ed economica del presidente della delegazione trattante. Il conflitto di interessi è plateale. Né può escluderlo la comprovata onestà della persona che rivesta il ruolo di responsabile del personale e di presidente della delegazione di parte pubblica. Non si deve dimenticare, infatti, che l'art. 6-bis della legge 241/1990 - introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012 dispone che «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». E se è pur vero che la contrattazione è un'attività non rientrante nella normativa che regola il procedimento amministrativo, tale disposizione ha carattere generale e sancisce l'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale. Peraltro, il Piano nazionale anticorruzione 2013 (All. 1, par. B.6), evidenzia che l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione. Inoltre, l'art. 3 del dpr 62/2013 impone al dipendente pubblico di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Luigi Oliveri

Esenzioni Imu se la pertinenza è dichiarata

Un contribuente è esonerato dal pagamento dell'Ici, ma la stessa regola vale per Imu e Tasi, su un'area che ritiene essere al servizio del fabbricato, solo se la destinazione pertinenziale sia stata dichiarata al comune. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 3450 del 6 febbraio 2019.

Per i giudici di legittimità, «al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità». A questa interpretazione si sono allineati alcuni giudici merito. Per esempio, la commissione tributaria regionale dell'Abruzzo (sentenza 702/2017), oltre a chiarire che è necessaria la dichiarazione per fruire dell'intassabilità dell'area pertinenziale, ha anche stabilito che la scelta del contribuente deve risultare giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo. Non è sufficiente che il terreno sia recintato insieme al fabbricato per dimostrare che si tratti di un'area pertinenziale, in quanto è necessaria una modificazione oggettiva e funzionale dello stato dei luoghi che porti a escludere la possibilità di una sua edificazione futura.

Si restringono, dunque, sempre di più le maglie per l'intassabilità delle aree edificabili che sono ritenute dai contribuenti pertinenze dei fabbricati. La regola ha implicazioni ad ampio raggio e produce effetti sia per i tributi locali, Ici, Imu e Tasi, sia per i tributi erariali. Sulla questione di qua ci sono poche certezze poiché la Cassazione ha più volte modificato il proprio orientamento, stabilendo comunque che l'accatastamento separato dei due immobili non è d'impedimento all'intassabilità dell'area come pertinenziale del fabbricato. Tesi che è in netto contrasto con quanto sostenuto da

tempo dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne le condizioni richieste per evitare l'assoggettamento a imposizione delle aree pertinenziali non c'è stata nel corso dell'ultimo decennio un'uniformità di vedute né all'interno della Cassazione né tra i giudici di merito. La Cassazione, con la sentenza 8367/2016, non ha imposto l'accatastamento unitario tra area e fabbricato, ma ha precisato che tra i due immobili deve sussistere «un vincolo d'asservimento durevole, funzionale o ornamentale delle aree al fabbricato, con il fine di migliorarne le condizioni d'uso, la funzionalità e il valore».

E la prova dell'oggettivo asservimento pertinenziale grava sul contribuente. Del resto, hanno sottolineato i giudici, la mera «scelta» pertinenziale avrebbe l'unica funzione di eludere il prelievo, per ottenere un risparmio fiscale. Quindi, darebbe luogo a un abuso del diritto.

Va ricordato che la dichiarazione per le imposte locali produce effetti anche per gli anni successivi a quello in cui è stata presentata, se l'interessato non denuncia al comune che sono intervenute modifiche. La regola, naturalmente, vale anche per la dichiarazione relativa alle aree che sono al servizio dei fabbricati.

In assenza dei requisiti di legge l'area edificabile è soggetta a imposizione autonoma. L'imponibile si determina prendendo a base il valore di mercato, calcolato facendo riferimento ai seguenti criteri: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e, infine, prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi le stesse caratteristiche. I valori, quantificati con perizia redatta dall'ufficio tecnico, possono essere deliberati anche dalla giunta comunale. Al riguardo, la Cassazione ha più volte precisato che

la delibera emanata dalla giunta comunale che fissa i valori delle aree edificabili, e gli atti interni che la precedono, non devono essere allegati agli avvisi di accertamento.

Sergio Trovato

Pagina a cura di

